



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org

Tel. 0382**485036
Fax. 0382**587081
C.F.00466530185

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE - 11306/PROV. DI PAVIA

Numero 19 Data	Oggetto:
24.10.2007	AFFIDAMENTO IN FASE TRANSITORIA DELL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUA ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' PARTECIPATA ASM PAVIA SPA

L'anno **Duemilasette** addì **Ventiquattro** del mese di **Ottobre**- alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di Legge, in sessione ORDINARIA/STRAORDINARIA ed in **PRIMA/SECONDA** convocazione.

Su numero 13 componenti risultano

		Presenti	Assenti
1. Moscheni	Roberto	x	
2. Napolitano	Francesco Antonio		x
3. Mantovani	Luigi Enrico	x	
4. Gatti Comini	Velea Daniela Maria	x	
5. Canato	Matteo	x	
6. Bernuzzi	Davide	x	
7. Cotta Ramusino	Angelo	x	
8. Giani	Armando Roberto	x	
9. Santagostino	Valerio	x	
10. Rebuffi	Renato	x	
11. Molinari	Eugenio	x	
12. Bergamaschi	Gianmarco	x	
13. Vitali	Antonella		x
	Totale	11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dr Umberto Fazio Mercadante**

Il Presidente Signor **Roberto Moscheni** nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta pubblica/segreta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IN FASE TRANSITORIA, DELL'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUA ED APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ PARTECIPATA ASM PAVIA SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- ◆ Che l'attuale contratto di servizio di gestione ed erogazione del ramo acquedotto, sezione del servizio idrico integrato, in capo alla società Impiantistica Viletti è scaduto in data 30 agosto 2007 ;
- ◆ che , con delibera n. 40 del 29/08/2007 è stata disposta la proroga sino al 31.10. 2007 al solo fine di consentire a questa Amministrazione di assumere i provvedimenti amministrativi finalizzati all'affidamento, in fase transitoria, del servizio acquedottistico e così sino all'affidamento del servizio idrico integrato a livello di ambito da parte del soggetto preposto, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia
- ◆ che pertanto è necessario assumere uno specifico provvedimento di affidamento del servizio, in fase transitoria ,non essendoci più alcuna motivazione per la concessione di ulteriori proroghe all'attuale gestore, non legittime alla luce delle vigenti disposizioni di legge che vietano la rinnovazione dei contratti d'appalto scaduti ;

rilevato

- ◆ che con la legge 36/94 è stata disposta la riorganizzazione del servizio idrico integrato , comprendente gli acquedotti, le fognature e la depurazione, strutturata sulla base di piano di ambito territoriale, successivamente resi coincidenti con il territorio Provinciale, con la l.r. 21/98;
- ◆ che la legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è stata in parte innovata con il d.lgs. 152/2006,
- ◆ che l'art. 150 della citata legge prevede al comma 3 che la gestione possa *"essere affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da Comuni o altri Enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale,... secondo la previsione del comma 5 lett. C) dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000"*
- ◆ che il citato art. 113 comma 5 del TUEL contempla , quali moduli di espletamento dei servizi pubblici locali quello dell'esternalizzazione a seguito di gara, quello dell'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico e quello dell'affidamento a società miste, purché sussistano i requisiti prescritti;
- ◆ che la Regione Lombardia ha stabilito disposizioni per la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, con la legge regionale n. 26/2003 successivamente modificata ed integrata dalla legge 18/2006;
- ◆ Che la stessa legge regione Lombardia citata dispone, all'art. 49 comma 3 che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la gestione, come definita dall'art. 2 comma 4, è affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da Comuni o altri Enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano;
- ◆ che, in combinato disposto con tale norma, il comma 6 dell'art. 2 della stessa legge prevede che, nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore e se ne dimostri la convenienza economica, gli Enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente o una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà;
- ◆ che peraltro lo stesso comma 6 prevede l'affidamento dell'erogazione dei servizi *"a società di capitali scelte ... con procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza"* di conseguenza rinviando agli ulteriori moduli compatibili con i principi nazionali e comunitari tra i quali rientra , per espressa previsione dell'art. 113 comma 1 del dlgs 267/2000 quello contemplato al comma 5 lett. C) della stessa disposizione
- ◆ che pertanto, quantomeno allo stato e sino alla compiuta attuazione del processo di riforma in atto che si esplicherà con l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'Ambito , risulta perseguibile, nell'attuale fase transitoria,

il modello dell'affidamento a società interamente pubblica di cui all'art. 113 comma 5 lett. C) del d.lgs. 267/2000;

- ♦ lo stesso Parlamento europeo, nella Risoluzione sul Libro Verde sui Servizi di Interesse generale del Parlamento Europeo, del 14/01/2004, al punto 47 stabilisce che "(...) la fornitura di acqua (compreso lo smaltimento delle acque reflue) non dovrebbe essere oggetto di liberalizzazione, in considerazione delle peculiarità regionali del settore e della responsabilità a livello locale per l'approvvigionamento di acqua potabile, oltre a varie altre condizioni relative all'acqua potabile; chiede tuttavia senza giungere alla liberalizzazione, una modernizzazione della fornitura di acqua mediante l'applicazione di principi economici, tenendo conto delle norme in materia di qualità e ambiente e dei requisiti di efficienza"; e che al punto 35 della medesima Risoluzione, il Parlamento Europeo "auspica che in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto (Si riporta il passo: "*Punto 17. Il Libro verde punta ad avviare un dibattito sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni al fenomeno dei PPP [partenariato pubblico privato]. Tale dibattito si concentra dunque sulle norme che devono essere applicate quando si decide di affidare una missione o un incarico ad un terzo. Esso si colloca a valle della scelta economica ed organizzativa effettuata da un ente locale o nazionale, e non può essere interpretato come un dibattito mirante a esprimere un apprezzamento generale riguardo alla scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici; tale scelta compete infatti esclusivamente alle autorità pubbliche. Infatti, il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo all'opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo*") degli enti locali e regionali di "autoprodurre" in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l'operatore addetto alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato; chiede (...) che le autorità locali vengano autorizzata ad affidare i servizi a entità esterne senza procedure d'appalto qualora la loro supervisione sia analoga a quella esercitata sui propri servizi e qualora svolgano le loro principali attività mediante tale mezzo";

richiamata

la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15/12/2000, con cui è stato deliberato l'ingresso nella compagine sociale di ASM Pavia S.p.A. , mediante acquisto di azioni della medesima società , adottando lo statuto della stessa e i patti parasociali ;

vista

la deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito del 21 dicembre 2006, n. 7, recante ad oggetto: redazione del Piano d'Ambito anche a seguito di aggiornamento, revisione ed integrazione della "Prima stesura" – Proposta della Regione Lombardia di assegnare al Consorzio "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia" il ruolo di "ATO PILOTA" regionale per la predisposizione del Piano d'Ambito tipo e il finanziamento degli investimenti ivi previsti – Schema di Protocollo d'Intesa.

preso atto che

questo Comune ha ritenuto che sia interpretata correttamente la disposizione normativa attraverso l'inserimento, nello statuto societario, di disposizioni correttive del principio capitalistico nell'adozione di determinate decisioni in sede assembleare, in modo da prevedere che l'adozione delle delibere inerenti particolari materie fondamentali per l'attività della società avvenga anche sulla base degli indirizzi che tengano conto della presenza del Comune indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, dunque potenziando i poteri dei Comuni soci in seno all'Assemblea societaria, sia attraverso la partecipazione a patti parasociali approvati con la precedente deliberazione di acquisizione delle quote della società suddetta, che consentono al Comune di partecipare alla nomina diretta di un membro del Consiglio d'Amministrazione di ASM Pavia

S.p.A., fattispecie puntualmente attuata con la nomina del rappresentante indicato dai Comuni piccoli azionisti nella persona del Vice Presidente della società.

La prevalenza dell'attività della società a favore degli enti locali che controllano il capitale societario è assicurata dal fatto che tale società opera esclusivamente per conto dei Comuni soci, circostanza per ASM oggi normativamente disciplinata dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 113 del TUEL, che stabilisce il divieto di partecipazione a gare per le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, divieto ulteriormente sancito dalla legge 223/2006

Atteso

che ASM è società a capitale interamente pubblico, in quanto tutti i soci sono esclusivamente Enti Locali, con esclusione di qualsiasi componente privata;

Vista

l'allegata convenzione di disciplina del comitato di coordinamento dei Comuni, che rafforza ulteriormente l'equilibrio che consente ai Comuni con partecipazioni azionarie di minoranza di gestire efficacemente il controllo richiesto, che viene approvata contestualmente alla presente delibera

atteso

che i poteri di controllo in capo agli enti pubblici partecipanti sono tali da consentire agli stessi l'esercizio in posizione predominante nei rapporti societari;

Infatti:

- a) il capitale di ASM Pavia S.p.A. appartiene esclusivamente ai Comuni che hanno affidato la gestione dei loro servizi,
- b) lo Statuto non considera (e tanto meno prevede come necessaria) la partecipazione di soggetti privati nel capitale sociale;
- c) sussiste piena omogeneità di interessi tra i Comuni soci;
- d) la fruizione da parte dei piccoli Comuni dei beni e degli investimenti societari prescinde completamente dalla misura della partecipazione al capitale;
- e) i piccoli Comuni fruiscono altresì, grazie ai patti parasociali, di una presenza garantita negli organi di amministrazione e di controllo, a prescindere dalla misura della loro partecipazione al capitale sociale; l'effettività di questa presenza è poi ulteriormente garantita in quanto lo Statuto riduce drasticamente la possibilità per il Consiglio d'Amministrazione di demandare le proprie competenze ad un Comitato esecutivo o a singoli amministratori;
- f) le competenze degli organi societari risultano modificate rispetto al modello societario delineato dal Codice Civile, al fine di coinvolgere in assemblea tutti i soci nelle più significative decisioni programmatiche e gestionali, nonché in quelle che incidono sull'assetto industriale della società;
- g) gli organi societari sono affiancati dai Comitati di coordinamento dei comuni che effettuano l'affidamento diretto dei servizi ad ASM Pavia S.p.A., organismi peculiari riconducibili agli "organi comuni" degli Enti locali, tramite i quali i soggetti titolari dei servizi intervengono, in questa loro veste ed a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale, sulla gestione dei servizi da loro affidati alla società;
- h) il Comune, nella sua qualità di titolare del servizio, ha poteri diretti di controllo sullo svolgimento di esso, così che le strutture societarie erogatrici si trovano in posizione di dipendenza funzionale dal Comune socio;

che ASM Pavia, per i motivi di cui sopra, presenta quindi le caratteristiche della Società di capitale interamente pubblico locale prevista e disciplinata dall'art. 113 comma 5 lett.c) del TUEL nel testo oggi vigente

- che pertanto , indipendentemente dalla ridotta partecipazione al capitale sociale da parte del Comune di Valle Salimbene, il controllo sulla società analogo a quello sui propri servizi è assicurato sia dalle disposizioni statutarie con cui i Comuni si sono riservati diritti ulteriori e più incisivi rispetto a quelli degli azionisti delle società per azioni, sia dagli strumenti aggiuntivi di natura parasociale sopra richiamati, tali per cui il controllo sulla società viene esplicato dall'insieme degli Enti soci portatori di interessi omogenei;
- che il Comune di Valle Salimbene, per quanto sopra e alla luce delle deliberazioni prima d'ora assunte, condivide la scelta del modello organizzativo di gestione dei servizi a mezzo di siffatta tipologia di società di capitali, potendo, tramite essa, essere promossa una sempre più ampia collaborazione per la gestione dei servizi pubblici da enti locali, al fine di arricchirne ed ampliarne la gamma, migliorarne la qualità, il grado di sicurezza ed affidabilità, nonché l'efficacia ed economicità, anche nell'ottica di giungere ad una gestione integrata dei servizi su un più ampio ambito territoriale;
- che in quest'ottica la gestione tramite società partecipata (ASM) del servizio di cui si tratta si configura utile ed opportuna, essendo tale società destinata ad operare proprio in ambito sovracomunale, assicurando unità di gestione con elevati standard qualitativi;
- che la contiguità territoriale assicura la presenza di un nesso funzionale in relazione ai servizi gestiti, considerato che lo svolgimento del servizio sul territorio si estende in prossimità e contiguità del nucleo abitato del comune di Pavia , consentendo alla Comunità locale di Valle Salimbene di beneficiare della possibilità di collegamento con il sistema acquedottistico della città di Pavia, recentemente ampliato e migliorato anche sotto il profilo della qualità dell'acqua erogata, come attestato dallo studio di fattibilità in atti predisposto dagli organi tecnici della medesima ASM, stante la competenza sulla la pianificazione e programmazione del segmento acquedottistico da parte dell'Autorità d'Ambito,
- Visto l'allegato "schema di contratto di servizio con ASM relativo all'affidamento del servizio
- Ritenuto che lo stesso presenta elementi di vantaggiosità per il comune costituenti in:
 1. impegno di ASM ad assicurare elevati standard qualitativi dei servizi resi;
 2. la disponibilità ad un possibile collegamento con la rete acquedottistica della città di Pavia;
 3. ad assicurare l'informativa a tutti i cittadini, delle nuove "Condizioni di Fornitura dell'Acqua" nonché la "Carta dei Servizi", da parte del nuovo gestore, a mezzo postalizzazione;
 4. la possibilità per il Comune di consultare in maniera trasparente costi e ricavi attinenti il servizio;
 5. presenza diretta del personale di ASM sul territorio comunale confinante con il Comune di Pavia;
 6. servizio di reperibilità 24 ore su 24
 7. investimenti garantiti da ASM per un valore complessivo, per entrambi i Comuni, pari ad valore massimo di € 255.000,00 per la sistemazione degli impianti di smungimento (si vedano i verbali allegati).

tenuto altresì conto

che la partecipazione in ASM Pavia S.p.A., che già gestisce per conto del Comune di Valle Salimbene il servizio di Dargalto, trascritto e ampliato dai verbali in allegato con il quadro di

Comune di Valle Salimbene" avendo scelto, all'epoca, di affidare la gestione di altri servizi pubblici alla propria partecipata ASM Pavia spa

b) con tale forma di gestione è possibile valorizzare la struttura gestionale unitaria che il Comune medesimo ha, in questi anni, contribuito a valorizzare, avendo deciso di partecipare alla preesistente società denominata ASM Pavia S.p.A.

c) la gestione condotta dal Comune attraverso la società di gestione ASM Pavia S.p.A. ha dimostrato in questi anni la capacità di garantire sul piano tecnico gestionale gli standard tecnici e organizzativi imposti dalla normativa vigente e recepiti nella Convenzione di affidamento e nei suoi Allegati

d) la soluzione proposta, nelle more dell'attuazione del modello gestionale d'ambito, consente, attraverso la realizzazione di economie di scala, di disporre di una valida organizzazione aziendale, il cui sistema di gestione è certificato da Ente indipendente terzo conforme a norma ISO 9001:2000 e ISO 14000, con i massimi livelli di efficienza ed efficacia, nonché di economicità

e) con la scelta della forma giuridica di affidamento diretto, in fase transitoria, alla società totalmente pubblica esistente secondo il modello "*in house providing*" è possibile perseguire l'obiettivo di mantenere e valorizzare il rilevante patrimonio municipale, non altrimenti perseguibile con la stessa efficacia attraverso la terzizzazione del servizio a soggetti terzi;

Visti

- ♦ l'art. 113 d.lgs. n. 267/2000
- ♦ gli artt. 141, 142 comma 3 e 150 comma 3 del d.lgs. 152/2006
- ♦ vista la delibera dell'Autorità d'Ambito del 21.12.06, n. 7
- ♦ l'art.10.. dello statuto comunale
- ♦ i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Sentito l'intervento del Consigliere Canato Matteo: " propone che il Consiglio Comunale inviti l'ASM a ritenere prioritaria l'installazione dell'impianto a carboni attivi presso il pozzo di Valle Salimbene"

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

DELIBERA

1. **di affidare**, in fase transitoria - **con decorrenza 01.11. 2007** e quantunque sino all'affidamento da parte dell'AATO, fatto salvo comunque, ove anteriore, l'ingresso a regime del sistema gestionale d'ambito di cui all'art. 150 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 49 della legge regionale 26/2006 e successive modifiche ed integrazioni, senza che in conseguenza di ciò la società possa nulla pretendere o la proroga del medesimo termine al fine di assicurare continuità dei servizi sino all'inizio delle attività del soggetto gestore individuato dall'Autorità d'Ambito ai sensi delle norme citate - i servizi di gestione e di erogazione dell'acquedotto civico del territorio del comune di Valle Salimbene ad ASM Pavia S.p.A., società interamente a capitale pubblico partecipata dal Comune di Valle Salimbene;
2. **di approvare la convenzione** per il coordinamento tra Comuni soci, allegata alla presente delibera per farne parte integrante, per le motivazioni espresse a narrativa;
3. **di approvare lo schema di contratto-convenzione** per la gestione, in fase transitoria, dei servizi di cui sopra autorizzandone la sottoscrizione in capo a Simona Benazzo, responsabile del settore, con ASM Pavia spa
4. **di dichiarare** il presente atto, con successiva e unanime favorevole votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - Comma 4 - T.U. 267/2000.

**CONVENZIONE DI DISCIPLINA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI COMUNI CHE
EFFETTUANO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI AD ASM PAVIA S.P.A.****PREMESSA**

I Comuni di sono soci di A.S.M. Pavia S.p.A. (di seguito A.S.M.), operante nel settore dei pubblici servizi dal 1903 come Azienda municipalizzata e trasformatasi in società per azioni in data 1 gennaio 2000 in ossequio ai dettami della L. 127/97;

in particolare, in conformità al quadro normativo, delineato dapprima con la L. 142/90, all'art. 22 lett. e, successivamente modificato dall'art. 17 comma 58 L. 127/97 ed ora confluito nell'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), come novellato dal d.l. 269/03 convertito in legge 326/03 (art. 113, comma 5, lett. c del Testo Unico), A.S.M. è stata trasformata in s.p.a. al precipuo fine di consentire l'ingresso nel capitale sociale dei Comuni del circondario pavese e così permettere la gestione dei servizi pubblici su un'area più vasta, di ambito sovracomunale, che costituisce la dimensione ottimale per la gestione dei servizi pubblici, in quanto in grado di realizzare economie di scala attraverso una più razionale organizzazione del lavoro, con il risultato di migliorare efficienza e qualità del servizio;

inoltre, la dimensione sovracomunale, oltre ad assicurare razionalità, economicità ed efficienza alla gestione dei servizi pubblici, conseguente ad un più proficuo utilizzo di mezzi e risorse, rende in concreto possibile l'effettuazione di investimenti, anche in opere infrastrutturali, altrimenti di difficile programmazione ed attuazione, ove limitati ad un ambito territoriale ristretto;

in tale ottica, al fine di assicurare a tutti i Comuni soci di A.S.M. un'effettiva partecipazione alle scelte strategiche e gestionali della società, alla quale hanno affidato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di loro titolarità avvalendosi del modello organizzativo previsto nell'art. 113, comma 5, lett. c, del Testo Unico D.lgs. 267/2000, è stato approvato uno schema di patto parasociale tra i soci che assicura a tutti i Comuni una presenza rappresentativa nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale;

aggiuntivamente, i Comuni soci di A.S.M., sempre nell'ottica di partecipare attivamente alla gestione della società ed al fine di meglio indirizzarne le scelte strategiche ed operative, hanno avvertito l'esigenza di costituire un organismo, formato da tutti i soci di A.S.M. che abbiano affidato a quest'ultima la gestione dei servizi pubblici locali, finalizzato a svolgere funzioni di indirizzo e controllo sulla vita della società e sulla formazione delle decisioni che dovranno poi essere assunte dagli organi societari.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Viene costituito, in virtù della stipulazione della presente convenzione, un organismo denominato "COMITATO DI COORDINAMENTO" al quale partecipa il Sindaco, o suo delegato, di ogni Comune socio di A.S.M. che abbia affidato ad A.S.M. stessa la gestione dei servizi pubblici locali, nonché un rappresentante di A.S.M., delegato dal Consiglio di Amministrazione di A.S.M., che lo presiederà.

La partecipazione da parte di ciascun Comune socio al Comitato di coordinamento si correla ai servizi di cui il Comune socio ha affidato la gestione ad ASM.

Art. 3

Il Comitato di coordinamento svolge compiti di tipo consultivo e propositivo in ordine alle problematiche della gestione dei servizi affidati da ASM, sia con riguardo agli aspetti operativi che alla politica degli investimenti.

Art. 4

Il Comitato di coordinamento si esprimerà sulle proposte di deliberazione concernenti l'amministrazione straordinaria e su quelle aventi un determinante rilievo per l'attività sociale (bilancio, relazione programmatica, piani degli investimenti, piani di sviluppo, etc.), in vista della loro assunzione da parte degli organi societari

Art. 5

I Comuni, attraverso i propri rappresentanti nel Comitato di coordinamento, eserciteranno la vigilanza ed il controllo della gestione dei servizi affidati ad A.S.M., anche avvalendosi dei propri uffici tecnici, enunciando tutte le disposizioni utili per l'attuazione degli obblighi previsti nei contratti di servizio.

I Comuni, nell'esercizio di tale attività di vigilanza e controllo, effettueranno le verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali, sia mediante controlli in loco che attraverso l'accesso alla documentazione presente agli atti della società, potranno chiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla società e verificare che essi siano svolti secondo i disciplinari approvati dagli Enti locali, assicurando in tal modo un controllo completo su ognuno dei servizi conferiti analogo a quello esercitato sui propri servizi esercitati direttamente.

Art. 6

Il Comitato di coordinamento si riunirà, di norma, una volta al mese nei locali di 'A.S.M., secondo un calendario stabilito di volta in volta, salva l'eventualità di riunioni straordinarie convocate dal presidente, quando particolari esigenze lo richiedano.

Delle riunioni del Comitato di coordinamento verrà redatto processo verbale, anche in forma sintetica, ad opera del presidente del Comitato.

La partecipazione al Comitato di coordinamento è gratuita.